



Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 89 -14491/2014

(numero-protocollo/anno)

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto solare fotovoltaico al suolo - lotto 1A*, da ubicarsi sulla ex discarica lapidea - nel Comune di Balangero (TO).

Proponente: **RSA S.r.l.**

Codice Impresa: **015601**

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- La Società RSA S.r.l. con sede legale in Balangero, Viale Copperi n. 5, P. IVA 06806680010 ha attuato un piano di riqualificazione delle superfici dell'ex-discarica lapidea, nel caso specifico di una porzione del versante lato Balangero, già sottoposta ad interventi di *Messa in Sicurezza di Emergenza* (MISE).
- Il piano di cui sopra prevede quale completamento della riqualificazione il progetto di installazione di un impianto fotovoltaico;
- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e T.T.M. prot. n. 1579/TRI/DI/G/SL del 31/05/2011 ha ritenuto approvabile il progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico a condizione che fosse preceduto dalla *Messa in Sicurezza Permanente* (MISP) dell'area oggetto d'intervento;
- La Società proponente ha scelto di suddividere l'intervento in due fasi distinte:
 - o Progetto operativo di MISP dei piazzali zona Est stabilimenti
 - o Installazione dell'impianto fotovoltaico denominato lotto 1A;
- La Società RSA S.r.l. ha presentato alla Provincia di Torino, in data 02/09/2011 (ns. prot. n. 755885) e perfezionata in data 31/10/2011 (ns. prot. n. 915115), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui sopra per una potenza complessiva di 997 kWp, da ubicarsi sul sito in oggetto (Foglio 12 particelle catastali 14,15,16,20,21,32,35,37,39,40,41,42,43,44,45,218,229,230,289,292);
- La Provincia di Torino, con nota prot. n. 921023 del 02/11/2011, ha avviato l'istruttoria per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, indicando apposita Conferenza dei Servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e convocando la riunione per il giorno 16/11/2011, cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento unico;
- In sede di Conferenza dei Servizi, tenuto conto delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi Nazionale per il Procedimento di Bonifica ex. D.Lgs 152/2006 e sentiti i pareri degli intervenuti, si è deciso di subordinare la disanima del progetto presentato all'approvazione degli interventi di *Messa in Sicurezza Permanente* (di competenza ministeriale), pertanto la Provincia di Torino ha sospeso il procedimento con nota prot. n. 1021066 del 05/12/2011);

- L'istanza di autorizzazione presentata dalla Società RSA S.r.l. in data 02/09/2011 (ns. prot. n. 755885) è decaduta in quanto non è pervenuta l'approvazione di cui sopra entrò i termini stabiliti;
- Il Ministero dell'Ambiente e T.T.M. con Decreto prot. n. 4422/TRI/D/B del 27/08/2013 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente delle superfici interessate dalla realizzazione del campo fotovoltaico;
- La Società RSA S.r.l. quindi ha presentato alla Provincia di Torino in data 02/12/2013 (ns. prot. n. 202511) nuova istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui sopra;

Considerato che:

- il sito oggetto d'intervento è classificato dal P.R.G.C. vigente come "Area di ristrutturazione e riordino ambientale (RA)" per le quali è prescritto che le iniziative di fruizione dell'area devono sempre essere precedute da interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli sotto il profilo idrogeologico, sanitario e ambientale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle risultanze dell'indagine geomorfologica allegata al progetto definitivo di P.R.G.C.;
- la "carta geomorfologica e delle opere di difesa idraulica" in scala 1:10:000 allegata al PRGC di Balangero individua, in corrispondenza del confine meridionale dell'area su cui insiste l'impianto in progetto, una frana attiva "Fa" e inserisce pertanto detta area in classe IIIa di pericolosità geomorfologica;
- la planimetria di dettaglio consegnata dalla Società proponente riporta, rispetto alla suddetta carta, una diversa interpretazione grafica del limite della frana attiva, che di fatto risulta esterno all'area interessata dal progetto dell'impianto;
- al fine di ridefinire il perimetro del margine di frana attiva insistente sul lotto oggetto d'intervento è stato avviato un procedimento di variante semplificata al PRGC vigente ex art. 17 bis L.R. 56/77;

Nelle more della conclusione del procedimento di variante urbanistica di cui sopra, la Provincia di Torino, con nota prot. n. 214895 del 19/12/2013, ha avviato e contestualmente sospeso i termini del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Rilevato che:

- La Regione Piemonte - Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Provincia di Torino, in sede di Conferenza dei Servizi Interna, tenutasi il 30/01/2014, ha concordato che:
 - o Il margine della frana, visti gli interventi di rimodellamento e di messa in sicurezza dell'area che ne hanno modificato la morfologia, si attesta di fatto al confine esterno del lotto oggetto d'intervento;
 - o L'installazione del campo fotovoltaico non richiede variante al PRGC vigente e, pur ricadendo in classe IIIa, è compatibile con lo strumento urbanistico.
- il PRGC vigente individua su tale area un Vincolo Idrogeologico ex. L.R. 45/89.

La Provincia di Torino, con nota prot. n. 34389 del 25/02/2014 ha riavviato il procedimento di autorizzazione unica e convocato la riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 24/03/2014.

Considerato inoltre che:

- L'art. 16.1 lettera d) del D.M. 10/09/2010 individua tra i requisiti per la valutazione positiva dei progetti il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, tra cui siti industriali, cave, discariche e siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del D.Lgs 152/2006;
- la Società proponente dispone dell'area in virtù di un "Decreto di trasferimento" di beni immobili dalla ex Società Amiantifera di Balangero S.p.A. alla Società R.S.A S.r.l.;
- la Società RSA S.r.l. è interamente a capitale pubblico e sta attuando un progetto di bonifica di "interesse nazionale" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 426/1998.
- la modalità di posa da adottare per l'installazione del campo fotovoltaico non interferirà con l'assetto finale e la stabilità dei piazzali appositamente predisposti e restituiti al termine dei lavori di Messa in Sicurezza Permanente;

Ritenuto che:

- Si procederà all'installazione dell'impianto fotovoltaico solo dopo l'esecuzione degli interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) delle superfici interessate, in accordo al progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente e T.T.M con Decreto n. prot. 4422/TRI/D/B del 27/08/2013;
- La corretta esecuzione e il completamento degli interventi di cui sopra saranno attestati dalla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - mediante Certificazione di Avvenuta Bonifica.

Acquisito:

- Il parere del Comune di Balangero in sede di Conferenza dei Servizi;
- Il verbale della Conferenza dei Servizi Interna del 30/01/2014 della Regione Piemonte - Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Provincia di Torino;
- La D.G.C. n. 32 - Conclusione del Procedimento di Variante Urbanistica ex art. 17 bis L.R. 56/77 e parere per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso l'ex miniera di amianto di Balangero;
- Il parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino rilasciato ai sensi del R.D. 3267/23 e L.R. 45/89 del 27/03/2014 (prot. 53746);
- Il preventivo di Enel Distribuzione S.p.A. (cod. T0276204) per l'impianto di connessione alla rete elettrica MT, accettato dal proponente;
- L'attestazione di conformità redatta ai sensi del comma 2 ex. art. 95 D.Lgs. 259/2003 per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete elettrica MT (ns. prot. 61770 del 09/04/2014).

Preso atto che:

- Durante la Conferenza dei Servizi del 24/03/2014 sono stati acquisiti i pareri di tutti i soggetti intervenuti e non sono emerse cause ostantive per l'emanazione del presente atto.



Considerato infine che:

- Ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 bis della Legge 241/90, così come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 78/2010, la Determinazione conclusiva del procedimento, adottata valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.
- Sulla base delle posizioni prevalenti espresse in seno alla Conferenza dei Servizi del 24/03/2014 la stessa si può ritenere favorevolmente conclusa.

Visto:

- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152: "Norme in materia di ambiente" e s.m.i.;
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili", pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;
- La Legge 23 luglio 2009, n. 99: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- La L.R. 7 ottobre 2002 n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- La D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al D.M. 10 settembre 2010";
- il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile della Provincia di Torino, approvato con D.C.P. n. 50533/2013 del 21/01/2014;
- La L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000 n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".



Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 *ter* della Legge 241/90 e s.m.i. la Conferenza dei Servizi del 24/03/2014, per l'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto, può essere dichiarata favorevolmente conclusa tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- 2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la **Società RSA S.r.l.** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, denominato lotto 1A, sito sul territorio comunale di Balangero presso la ex discarica lapidea, di cui all'*Allegato A*, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di imporre che l'impianto sia realizzato in conformità al progetto approvato e depositato presso la Provincia di Torino e il Comune sede dell'impianto;
- 4) di includere nella presente l'autorizzazione al vincolo idrogeologico rilasciata ai sensi dell'R.D. 3267/23 e della L.R. n. 45/1989;
- 5) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell'*Allegato A*;
- 6) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali, emanate con D.M. del 10/09/2010, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, a favore della Provincia di Torino, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo parametrato al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

EVIDENZIA CHE

- La presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - costituisce titolo ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
 - decade, previa diffida e assegnazione del termine per contro dedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente all'esercizio dell'impianto;
 - comprende tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominati previsti dalle singole norme e resi dalle autorità intervenute in Conferenza dei Servizi;

- non prevede alcuna scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
- perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i due anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dall'impresa;
- ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione;
- tutte le opere strutturali dell'impianto devono essere realizzate in conformità alle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Balangero;
- deve essere conservata in copia conforme sul cantiere e in sede di stabilimento ultimato, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di loro competenza;
- Come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., l'impianto di rete per la connessione, individuato dal tratto che collega l'esistente rete di distribuzione alla nuova cabina elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto a Enel Distribuzione S.p.A. prima della messa in esercizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - la presente autorizzazione, per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione, è automaticamente volturata al gestore Enel Distribuzione S.p.A. con decorrenza dalla data di presa in consegna dell'impianto, data che dovrà essere comunicata alla Provincia di Torino con nota in carta semplice, a valle del collaudo effettuato dal gestore stesso;
- Le opere dovranno essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- Le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo al Comune di Balangero, alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- Al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia di Torino e al Comune sede dell'impianto il certificato di regolare esecuzione delle opere o, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e, ove necessario, l'iscrizione dell'immobile al catasto;
- Eventuali modifiche al progetto approvato o passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono essere preventivamente comunicati ed assentiti dalla Provincia.

**DISPONE**

Che il presente atto sia trasmesso al Comune di Balangero, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino, al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte - Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile - Settore Sviluppo energetico sostenibile, per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA

Che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23/04/2014

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Pavone

La presente copia, composta di n...9
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino,28 APR. 2014.....



ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Daniela BAIETTO

ALLEGATO A	SCHEDA DESCRITTIVA
RSA S.r.l. Comune di Balangero	CODICE IMPRESA: 015601

<i>Proponente</i>	RSA S.r.l.
<i>Partita IVA</i>	06806680010
<i>Sede Legale</i>	Viale Copperi, 15 – Balangero
<i>Attività dell'Impresa</i>	Messa in sicurezza e risanamento della miniera di Balangero
<i>Ubicazione impianto</i>	ex discarica lapidea - versante lato Balangero Fg. 12 part. n. 14, 15, 16, 20, 21, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 218, 229, 230, 289, 292
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare mediante tecnologia fotovoltaica

Il sito oggetto d'intervento è una porzione della discarica comprendente 3 dei 4 piazzali della zona Est degli stabilimenti su cui è già stata effettuata la Messa in Sicurezza d'Emergenza. L'area effettiva disponibile per l'impianto ha una superficie pari a 30.000 mq di cui 7.000 mq sono occupati dai moduli.

Campo fotovoltaico con potenza di picco complessiva di 997 kW circa

- n. **3.560** moduli fotovoltaici in silicio monocristallino con inclinazione di 30° sull'orizzontale e orientamento Sud, suddivisi in 3 sottocampi;
- n. **3** Inverter da 330 kW;
- Produzione energia elettrica attesa: **1.200 MWh/a** circa;
- Strutture di supporto modulari in acciaio zincato ancorate a blocchi di cemento/traversine poggiati al suolo;
- Interdistanza tra i piani di posa delle strutture di supporto modulari pari a 6,5 m circa;
- Canaline metalliche portacavi;
- impianto di illuminazione perimetrale ai campi F.V.

Locali tecnici

- Cabina TRASFORMATORE – INVERTER: manufatto prefabbricato in cls
- CABINA CONSEGNA ENEL (esterna all'impianto)

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda



ALLEGATO A	PRESCRIZIONI
RSA S.r.l. Comune di Balangero	CODICE IMPRESA: 015601

Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni volte a tutelare le componenti ambientali (con particolare riferimento alle acque superficiali, sotterranee e suolo) dall'inquinamento da parte dei reflui originati dalle attività di cantiere, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Assetto geomorfologico

1. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti a viabilità ed edifici; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
2. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
3. nel caso in cui l'esecuzione dei lavori dovesse causare fenomeni d'instabilità, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a carico del Richiedente;
4. tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti. È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI. È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Connessione alla rete elettrica

6. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione MT, come da preventivo proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. (cod. T0276204) allegato all'istanza di autorizzazione e approvato dal proponente. Si ricorda che l'impianto di connessione alla rete è soggetto a denuncia alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/1984.



DIRITTI DI SEGRETERIA €0,26



DIRITTI DI SEGRETERIA €0,26

